

Newsletter n. 12 del 31 Maggio 2021

1. LEGGE N. 69/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni 1")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 (Supplemento Ordinario n. 21), la **Legge 21 maggio 2021, n. 69** di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (c.d. "Decreto Sostegni 1").

Il provvedimento - **in vigore dal 22 maggio 2021** - è **suddiviso in 5 Titoli**:

1. **Sostegno alle imprese e all'economia** - Contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche (*articoli da 1 a 6-novies*);
2. Disposizione in **materia di lavoro** Misure di integrazione salariale (*articoli da 7 a 19*);
3. **Salute e sicurezza** (*articoli da 19-bis a 22-bis*);
4. Misure per assicurare le **funzioni degli enti territoriali** (*articoli da 23 a 30-sexies*);
5. Altre disposizioni urgenti, che riguardano **l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità** (*articoli da 31 a 43*).

Diverse sono le **novità** che hanno arricchito l'impianto originario del provvedimento. Ne citiamo alcune.

1. Contributo a fondo perduto per le startup (*art. 1-ter*)

Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella **misura massima di euro 1.000,00** ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto (Contributo fondo perduto Decreto Sostegni) in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1 (ad esempio, il tetto di fatturato).

2. Rivalutazione beni d'impresa nei settori alberghiero e termale (*art. 5-bis*)

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle **imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale**, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

3. Abolizione canone RAI 2021 per le strutture ricettive (*art. 6, comma 5*)

Per l'anno 2021 non è dovuto il canone di abbonamento RAI dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

4. Canoni di locazione non percepiti (*art. 6-septies*)

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Imposta di bollo (*art. 10-bis*)

L'articolo 10-bis, inserito in fase di conversione in legge, dispone - per il solo anno 2021 - l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (in materia di alternanza tra studio e lavoro).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 41/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda di lettura approfondita dell'intero provvedimento clicca qui.](#)

2. LEGGE N. 71/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 42/2021 sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, la **Legge 21 maggio 2021, n. 71**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare**".

Il decreto-legge n. 42 del 2021 reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.

Come si legge nel preambolo del decreto legge, lo scopo è appunto quello di «*evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori*».

L'**articolo 1** del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 27/2021, **sottrae all'abrogazione:**

- le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962;
- gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti nel decreto-legge **due nuovi articoli** (1-bis e 1-ter) che intervengono, rispettivamente, sulla **disciplina della controperizia e della controversia**, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 e sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito dalla legge n. 116/2014) **modificando la disciplina della diffida**, che, **nel settore agroalimentare e di sicurezza alimentare**, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo.

Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2014:

- si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare;
- circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito;
- fissa il più stringente **termine di 30 giorni** per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90);
- non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
- introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione;
- esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.

In tema di **sicurezza alimentare**, segnaliamo, infine, la pubblicazione della **Relazione n. 29/2021** dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione (redattore il dott. Aldo Natalini) sulla **Legge n. 71/2021** di conversione in legge del D.L. n. 42/2021.

Con il citato Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42 – in vigore dal **25 marzo 2021** – si è evitato un **effetto abrogativo** di tutte le disposizioni sanzionatorie di cui alla **Legge 30 aprile 1962, n. 283** inizialmente (ed involontariamente) realizzato con il **decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27**. Sul tema era stata pubblicata, sempre a cura del dott. Aldo Natalini, la Relazione n. 13/2021 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul D.L. n. 42/2021, di cui abbiamo riferito nella nostra Newsletter n. 8 del 31 marzo 2021 (al punto 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 42/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della relazione n. 29/2021 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione clicca qui.](#)

3. D.L. N. 73/2021 - Pubblicato il "Decreto Sostegni bis" - Decreto imprese, lavoro, giovani e salute

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il **Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"**.

Il decreto - **in vigore dal 26 maggio 2021** - interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Il decreto è suddiviso in **9 Titoli e 78 articoli** e si articola su 7 principali linee di azione:

- 1. sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi;**
- 2. accesso al credito e liquidità delle imprese;**
- 3. tutela della salute;**
- 4. lavoro e politiche sociali;**
- 5. sostegno agli enti territoriali;**
- 6. giovani, scuola e ricerca;**
- 7. misure di carattere settoriale.**

Il decreto, per rendere operativo il suo piano avrà bisogno di ben **45 provvedimenti attuativi**.

Tutta da costruire la nuova governance dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (**ANPAL**) che si dovrà trasformare sul modello delle agenzie fiscali.

Al Ministero dell'Università il compito di disciplinare l'assegnazione delle risorse del neonato **Fondo italiano per la scienza** con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro all'anno dal 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire i contenuti del provvedimento dal sito del Governo clicca qui.](#)

4. APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Governance del PNRR e snellimento delle procedure amministrative

Il Consiglio dei Ministri n. 21 del 28 maggio 2021 ha **approvato un decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.

La *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è **articolata su più livelli**.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituita:

- una **Cabina di regia**,
- una **Segreteria tecnica** che supporta le attività della Cabina di regia,

- un'**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione**, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

Viene, inoltre, istituito un **Tavolo permanente** per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile.

Il decreto prevede, inoltre, **interventi volti ad accelerare e snellire le procedure** e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.

Sul piano delle **semplificazioni** da segnalare che per il Superbonus salta la verifica della doppia conformità: basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per partire con i lavori (con alcuni contenuti obbligatori). Esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.](#)

5. PNRR - Questionario sulle misure di prevenzione della produzione di rifiuti attuate dai Comuni - Da compilare entro il 30 giugno 2021

Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato il **Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR)**, il quale stabilisce che per la raccolta, l'elaborazione dei dati, il popolamento degli indicatori, nonché per la definizione di nuovi indicatori, il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell'ISPRA.

In data 3 dicembre 2018 è stata sottoscritta una **convenzione** attraverso la quale l'Istituto fornisce il supporto alle attività istituzionali del Ministero, volte a garantire l'attuazione dell'articolo 206 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

In tale ambito è stato predisposto uno *specifico questionario* rivolto ai Comuni articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari.

La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

LINK:

[Per accedere al Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti \(PNPR\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla compilazione del questionario clicca qui.](#)

6. CLASS ACTION - Dal 18 maggio in vigore la nuova normativa - Attiva la piattaforma telematica

E' entrata in vigore il 18 maggio 2021, dopo 25 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la **legge 12 aprile 2019, n. 31**, che introduce nell'ordinamento italiano l'azione di classe (la c.d. "**class action**").

Con tale legge è stata riformata l'azione di classe (c.d. *class action*) allargando il campo di applicazione di questo istituto attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), riconducendone la disciplina al Codice di procedura civile nel quale viene inserito un **nuovo Titolo VIII-bis** relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva), composto da 15 nuovi articoli: dal **840-bis al 840-sexiesdecies**.

Il battesimo della nuova disciplina, fissato inizialmente decorsi 12 mesi dalla pubblicazione, è stato ulteriormente prorogato (prima a 18, poi a 19 e infine a 25 mesi) per consentire la piena funzionalità del sistema telematico appositamente dedicato all'azione di classe all'interno del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Proprio in concomitanza con l'entrata in vigore della legge il Ministero della Giustizia ha **attivato la piattaforma telematica**, prevista dal secondo comma dell'art. 840-ter del Codice di procedura civile, che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale garantendo l'agevole reperibilità delle informazioni contenute nell'area pubblica del portale.

Sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione "*Class Action - Azioni di Classe*", è quindi possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione.

Il Ministero ha reso inoltre disponibile un utile **vademecum** che illustra le modalità di accesso al portale, di adesione all'azione di classe e di consultazione del fascicolo.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 31/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della Giustizia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum predisposto dal Ministero della Giustizia clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

7. AGRICOLTURA - Proroga al 15 giugno per la domanda unica PAC 2021

Preso atto del perdurare della situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti comunitari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con **decreto ministeriale n. 215187 del 10 maggio 2021**, approvato dalla Conferenza Stato Regioni, ha prorogato di un mese il termine per la presentazione della relativa domanda unica dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune per il 2021.

La proroga della scadenza al 15 giugno 2021 riguarda le domande degli agricoltori per ottenere i **pagamenti diretti del primo pilastro della PAC**. Le modifiche alle istanze presentate entro il 15 giugno potranno essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021.

Il decreto ministeriale del 10 maggio 2021 stabilisce anche che le Autorità di gestione dei **Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR)** e gli Organismi pagatori possono posticipare al 15 giugno anche il termine per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e di quelle relative alle misure connesse agli animali.

Ricordiamo che le **modalità** di compilazione e di presentazione della domanda unica PAC 2021 sono state **illustrate da AGEA** con le istruzioni operative n. 11 del 18 febbraio 2021, che dovrebbero rimanere valide per tutti i contenuti ma da aggiornare con i nuovi termini di scadenza.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le istruzioni operative n. 11/2021 predisposte da AGEA clicca qui.](#)

8. SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 - Convocazione dell'assemblea entro il 29 giugno 2021 - Possibile utilizzare le modalità remote fino al 31 luglio 2021

Il **29 giugno 2021** è il centoottantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2020, la data entro la quale potrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.

Lo prevede l'**articolo 106 del D.L. n. 18/2020**, convertito dalla L. n. 27/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), come successivamente modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021 e dall'art. 8, comma 4 del D.L. n. 44/2021, in deroga agli articoli, rispettivamente, 2364 e 2478-bis del Codice civile.

Lo stesso articolo 106 prevede, inoltre, che **fino al 31 luglio 2021**, sarà possibile procedere alla convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione**, garantendo, in ogni caso, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta** o **per consenso espresso per iscritto**.

Le **società con azioni quotate** possono, infine, designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **"rappresentante designato"** previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

La data del 31 luglio 2021, fissata al comma 7 del citato articolo 106, è frutto di una serie di proroghe dovute a diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel tempo e da ultimo così fissata dall'art. 3, comma 6, lett. b) del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovranno essere precisate le modalità di svolgimento (mediante mezzi di telecomunicazione) e che il voto potrà essere espresso in via elettronica o per corrispondenza (nelle SRL mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto"; nelle società quotate nominando il c.d. "rappresentante designato" a cui i soci possono attribuite le deleghe di voto)

9. ENTI NON PROFIT - BILANCIO SOCIALE 2020 - Convocazione dell'assemblea entro il 29 giugno 2021 - Approvazione entro il 31 luglio 2021

La previsione di cui all'**articolo 106 del D.L. n. 18/2020**, convertito dalla L. n. 27/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021 e dall'art. 8, comma 4 del D.L. n. 44/2021 e in particolare il combinato disposto dei commi 1 e 8-bis, per effetto dei quali è stata disposta per varie tipologie di soggetti (**società** ai sensi del comma 1 nonché **associazioni e fondazioni** ai sensi del comma 8-bis) la possibilità di posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie **può essere utilizzata, oltre che per il bilancio d'esercizio, anche ai fini dell'approvazione del bilancio sociale**, non menzionato dalle disposizioni sopra richiamate, tenuto conto della "stretta correlazione ed interdipendenza che esiste fra i due documenti".

E' questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la **nota del 26 maggio 2021, Prot. 7073**, peraltro in linea con gli orientamenti già forniti in materia di deposito di bilancio sociale da parte delle imprese sociali con la **nota n. 5176 del 16 aprile 2021**.

Il Ministero del Lavoro dopo aver evidenziato che il termine individuato dal legislatore di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, riguarda l'effettuazione della **convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all'assemblea** e non alla data entro cui quest'ultima dovrà tenersi (il comma 7 del medesimo articolo prevede infatti che "*le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021*"), chiarisce, inoltre, che la disposizione riguarda **tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione**, rientrando pertanto nell'ipotesi sopra richiamata tutti gli enti gestori dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) costituiti in forma associativa indipendentemente dal fatto che essi siano in possesso della qualifica di Organizzazioni di volontariato (OdV). L'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 44/2021 ha, infatti, soppresso le limitazioni alla portata dell'art. 8-bis nei confronti di Onlus, APS e OdV.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle assemblee, il Ministero conferma la portata estensiva dell'articolo 106 del decreto "Cura Italia": **entro il 31 luglio 2021 gli enti non profit potranno ricorrere alle procedure telematiche anche alla fine dell'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci sociali**.

La previsione di cui al comma 2 del citato articolo 106 consente, infatti, alle società, oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, anche la possibilità che le assemblee si svolgano, tra l'altro, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 7073/2021 clicca qui.](#)

10. REVISORI LEGALI - In arrivo le comunicazioni per il contributo annuale omesso

La Ragioneria Generale dello Stato, con un **comunicato del 21 maggio 2021**, rende noto che sono in fase di trasmissione le comunicazioni relative all'omesso versamento del contributo annuale 2021: saranno recapitate al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo raccomandata A/R per coloro che non hanno provveduto a comunicare il domicilio digitale o che hanno una PEC non attiva.

Ricordiamo che il **contributo annuale** di iscrizione per l'anno 2021 - il cui importo, come determinato dal D.M. 9 dicembre 2020, è **pari a 35,00 euro** - doveva essere versato **entro il 31 gennaio 2021**.

Gli iscritti devono, pertanto, verificare la regolarità della propria posizione contributiva riferita all'anno 2021, provvedendo al versamento dell'eventuale contributo annuale di iscrizione omesso **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

Decorso l'ulteriore termine di 10 giorni dalla comunicazione senza che il revisore abbia provveduto al pagamento, verrà disposta dapprima la **sospensione** dal registro e successivamente - decorsi ulteriori **6 mesi** dalla data del provvedimento che dispone la sospensione, senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare il contributo omesso - la **cancellazione** dal Registro.

Il versamento del contributo omesso potrà essere effettuato **utilizzando i servizi del sistema pagoPA®**, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Ricordiamo, in proposito, che, con **decreto del 9 aprile 2021**, è stata disposta la **cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione**, già sospesi dal Registro, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

LINK:

[Per consultare il decreto del 9 aprile 2021 relativo alle cancellazioni dal Registro clicca qui.](#)

11. VACCINAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO - Le indicazioni del Garante Privacy - Disponibili due documenti di indirizzo

La realizzazione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un'iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Il Garante per la privacy ha adottato un primo documento di indirizzo dal titolo "**Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali**", per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione - devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Con un secondo documento dal titolo "**Il ruolo del 'medico competente' in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale**" viene messo in evidenza come anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei due documenti predisposti dal Garante Privacy clicca qui.](#)

12. ARTIGIANI E COMMERCianti - Il pagamento della prima rata slitta al 20 AGOSTO 2021

In attesa della pubblicazione della pubblicazione del previsto decreto interministeriale (Lavoro ed Economia e Finanze), che definisca i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo 2021, l'INPS, con il **messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021**, ha reso noto che il termine ordinario per il versamento della prima rata dei contributi - dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell'INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021, è prorogato al 20 agosto.

Il differimento del termine si è reso necessario al fine di recepire quanto dettato dall'articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), secondo il quale l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell'INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il decreto attuativo della previsione inserita nella legge di Bilancio 2021 che definisce i criteri di attribuzione dell'esonero contributivo sugli acconti del 2021 è stato firmato dal Ministro del Lavoro ed è in corso di pubblicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1911/2021 clicca qui.](#)

13. "pagoPA per RGS" - SANZIONI ANTIRICICLAGGIO CON pagoPA

La Ragioneria Generale dello Stato informa che è in linea la nuova sezione "**pagoPA per RGS**", dedicata all'integrazione dei servizi di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Pertanto, "pagoPa per RGS", in questa fase iniziale, aderisce al servizio PAGOPA relativamente al **pagamento delle oblazioni e delle sanzioni derivanti da illeciti in materia di antiriciclaggio**.

Il sistema pagoPA per posizioni debitorie da Antiriciclaggio si aggiunge alle altre modalità di pagamento indicate nelle comunicazioni inoltrate ai soggetti interessati dalle rispettive Ragionerie Territoriali di competenza.

I soggetti destinatari possono pertanto scegliere il canale di preferenza per effettuare il pagamento di quanto dovuto.

È in linea la nuova sezione "pagoPA per RGS", dedicata all'integrazione dei servizi di pagamento per le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Lo comunica la Ragioneria Generale dello Stato con una nota del 12 maggio: il servizio si aggiunge alle modalità di pagamento già in uso (bonifico bancario e bollettino postale). Cliccando sul pulsante "Antiriciclaggio pagoPA", il servizio consente di accedere alle posizioni debitorie da sanare e di effettuare il pagamento richiesto dalla Ragioneria Territoriale di competenza.

In base all'art. 65, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007, le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) hanno la competenza in materia di **procedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio**.

Gli importi relativi alle oblazioni e alle sanzioni amministrative irrogate dalle RTS vengono attualmente pagati mediante **bollettino postale o bonifico bancario**.

Il Codice dell'amministrazione digitale ha tuttavia previsto, in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l'obbligo di **accettare i pagamenti spettanti** a qualsiasi titolo attraverso **sistemi di pagamento elettronico**. Pertanto, le pubbliche amministrazioni, al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini sono tenute, entro il 28 febbraio 2021, a integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate.

Con riferimento ai procedimenti sanzionatori antiriciclaggio svolti dalle RTS, per consentire ai soggetti incolpati di optare per la soluzione di pagamento tramite questo nuovo canale, viene resa disponibile la sezione "**pagoPA per RGS**", che costituisce così una **modalità di pagamento ulteriore** rispetto al **bonifico bancario** e al **bollettino postale** attualmente in uso.

I soggetti incolpati saranno informati della possibilità di pagamento attraverso la nuova modalità digitale tramite comunicazione predisposta mediante il sistema SIVARGS.

PagoPa per RGS

In questa fase iniziale, "pagoPa per RGS" aderisce al servizio PAGOPA relativamente al pagamento delle **oblazioni** e delle **sanzioni** derivanti da **illeciti in materia di antiriciclaggio**.

Il servizio, cliccando sul pulsante "**Antiriciclaggio pagoPA**", consente di accedere alle posizioni debitorie da sanare e di effettuare il pagamento richiesto dalla Ragioneria Territoriale di competenza.

La tipologia di pagamento tramite pagoPA ivi accettata riguarda al momento le oblazioni e le sanzioni dovute per illeciti in materia di Antiriciclaggio.

Il sistema pagoPA per posizioni debitorie da Antiriciclaggio si aggiunge alle altre modalità di pagamento indicate nelle comunicazioni inoltrate ai soggetti interessati dalle rispettive Ragionerie Territoriali di competenza. I soggetti destinatari possono pertanto **scegliere il canale di preferenza** per effettuare il pagamento di quanto dovuto.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

14. COLLEGIO SINDACALE - Dai commercialisti i fac-simile aggiornati dei verbali di approvazione del bilancio 2020

In vista dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) pubblica un **primo aggiornamento** del documento "**Verbali e procedure del collegio sindacale**".

Si tratta di una **rielaborazione rivista e approfondita** del documento pubblicato **nell'aprile del 2016**, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore delle **nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate** – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla **normativa emergenziale** adottata durante la Pandemia di Covid – 19.

Il documento deve essere inteso quale strumento da utilizzare in vista dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020 ma con schemi di verbale che assumono valore meramente indicativo in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta dal Collegio sindacale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

15. SOCIETA' COOPERATIVE - In consultazione gli emendamenti OIC

La **fondazione OIC** (*Organismo Italiano di Contabilità*) ha pubblicato - **in consultazione** - la bozza contenente proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.

In particolare gli emendamenti riguardano:

- **OIC 28** - Patrimonio Netto,
- **OIC 9** - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
- **OIC 12** - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.

La Fondazione OIC invita gli interessati ad inviare eventuali osservazioni sulla bozza **entro il 16 luglio 2021** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

LINK:

[Per accedere al documento in consultazione clicca qui.](#)

16. START-UP INNOVATIVA COSTITUITA SENZA NOTAIO - Dopo la pronuncia di nullità è possibile la sanatoria eliminandone le cause - Massima del Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la **sentenza del 4 marzo 2021, n. 2643/2021, pubblicata il 29 marzo 2021**, accogliendo il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato e riformando la sentenza del TAR del Lazio n. 10004 del ottobre 2017, ha **sancito l'illegittimità del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016**, che consentiva la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.

La sentenza, oltre a prevedere che a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le start-up italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all'atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio, ha generato interrogativi soprattutto in relazione a tutte quelle società che risultano costituite con modalità esclusivamente informatica e senza notaio (peraltro legittimata da una normativa allora in pieno vigore) e anche iscritte nel Registro nelle imprese e quindi perfettamente operative ma sulle quali pende una **dichiarazione di nullità**, in quanto viziate dalla mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico (art. 2332, comma 1, n. 1, Codice civile).

Ora, su questa complessa situazione è intervenuto opportunamente il **Consiglio notarile di Milano con la nuova massima n. 197 del 27 aprile 2021**, nella quale sono contenute alcune affermazioni di notevole rilevanza.

Cosa si sostiene nella massima notarile?

"Le modificazioni statutarie deliberate da s.p.a. o s.r.l. che siano state iscritte nel registro delle imprese pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all'art. 2332 c.c. si reputano legittime e omologabili, non essendovi in linea di principio ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie stesse con la sussistenza di un vizio di nullità.

Dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori, ai sensi del comma 4 del citato art. 2332 c.c., le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione, e sono assoggettate alla disciplina dell'art. 2487-ter c.c. qualora comportino la revoca dello stato di liquidazione".

Quali le **motivazioni**?

1. La pronuncia di nullità della società iscritta produce effetti analoghi a quelli derivanti dall'accertamento di una *causa di scioglimento* e apre quindi il procedimento di liquidazione;
2. la società iscritta nel Registro delle imprese deve reputarsi **esistente a tutti gli effetti**, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni, giacché la pronuncia della nullità della società **non modifica la posizione dei soci**, che *"non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali"* (art. 2332, comma 3, c.c.) e *"non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese"* (art. 2332, comma 2, c.c.);
3. tutte le cause di nullità della società iscritta **sono suscettibili di sanatoria**, in quanto **possono essere eliminate prima che intervenga la sentenza dichiarativa della nullità**, purché "di tale eliminazione" sia *"data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese"*: ove ciò avvenga, "la nullità non può essere dichiarata" (art. 2332, comma 5, c.c.).

La legge – si legge nelle motivazioni - intende cioè assicurare che l'eliminazione dal traffico giuridico dell'organizzazione sociale viziata avvenga a mezzo di **tecniche rispettose dei diversi interessi coinvolti** nell'attività sino a quel momento svolta dalla società.

Mentre la nullità dell'atto costitutivo prima dell'iscrizione - secondo le ordinarie regole contrattuali - determina l'inefficacia originaria e definitiva dell'atto (di tal che la sentenza che dichiara la nullità ha natura meramente dichiarativa), la pronuncia di nullità della società iscritta si limita a nominare i liquidatori, ponendo così la società in stato di liquidazione. Ciò significa che l'atto costitutivo, anche se viziato da nullità, una volta iscritto nel registro delle imprese **produce comunque i suoi effetti e dà vita alla società come soggetto di diritto dotato di personalità giuridica**.

Di conseguenza, si deve giungere alla conclusione esposta nella massima in epigrafe, allorché gli organi sociali competenti (l'assemblea, di regola, o l'organo amministrativo, nei casi in cui sia dotato di tale competenza) **assumano una deliberazione avente ad oggetto una modificazione statutaria**, assoggettata al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 2436 c.c.

La sussistenza di un pregresso vizio di nullità, in altre parole, non rappresenta *di per sé* una ragione dalla quale derivi l'illegittimità delle modificazioni statutarie o comunque la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la loro iscrizione nel registro delle imprese su richiesta del notaio che ha redatto il verbale dell'organo che le ha deliberate.

Come, dunque, può essere sanato il vizio di nullità affinché la società possa sottrarsi all'emanazione di una sentenza dichiarativa di nullità che la ponga in stato di liquidazione?

La strada più ovvia sembrerebbe quella di procedere ad una ripetizione dell'atto costitutivo nullo nella forma di atto pubblico notarile. Ma si tratta di una strada non facilmente praticabile, per varie circostanze (soci fondatori non più vivi o semplicemente soci contrari a firmare).

Secondo il Consiglio notarile di Milano, la sanatoria può essere conseguita mediante una **deliberazione assembleare che confermi il testo dello statuto vigente**, adottata con il quorum occorrente per le modifiche statutarie.

Se tale deliberazione interviene prima della sentenza che pronunci la nullità della società e la conseguente sua messa in liquidazione, la società **eviterà la messa in liquidazione**. Diversamente, se tale deliberazione interviene durante la fase di liquidazione, derivante da una sentenza di nullità, dovrà essere applicata la disciplina inerente la **revoca dello stato di liquidazione**, di cui all'art. 2487-ter C.C., e la deliberazione "sanante" avrà effetto solo dopo il decorso di 60 giorni dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

LINK:

[Per consultare il testo della Massima Notarile n. 197 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 clicca qui.](#)

17. DUE PER MILLE DELL'IRPEF A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI - Fissata la tempistica per l'accreditamento

L'articolo 97-bis D.L. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), convertito dalla L. n. 126/2020, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di destinare il **2 per mille dell'IRPEF** anche in favore di

associazioni culturali iscritte in un apposito **elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attuazione di tale norma, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021, sono stati individuati i **soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme**, le **modalità operative** per la destinazione del due per mille, le **modalità di riparto delle somme tra i beneficiari**, gli **obblighi dei beneficiari** e le **modalità ed i termini** per l'eventuale recupero delle somme.

Soggetti potenzialmente beneficiari al 2 per mille sono le **associazioni senza scopo di lucro** di cui al Libro I del Codice civile che:

- a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la **finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali**;
- b) **risultino esistenti da almeno 5 anni** al momento della presentazione della domanda di ammissione all'elenco.

Le associazioni interessate **dovevano presentare domanda di ammissione** all'elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro il **26 aprile 2021** esclusivamente per **via telematica** dal sito web del Ministero della cultura.

L'**articolo 1, comma 4, del citato decreto** prevede poi quanto segue:

- entro il **10 maggio 2021** il Ministero della cultura redige l'elenco degli enti che hanno validamente presentato domanda di iscrizione o dichiarazione di conferma dei requisiti, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero;
- entro il **21 maggio 2021** il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all'iscrizione, con apposita mail all'indirizzo duepermille@beniculturali.it;
- entro il **10 giugno 2021** il Ministero della Cultura trasmette gli **elenchi definitivi**, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all'Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

I **contribuenti** possono effettuare la **scelta per la destinazione** del due per mille della propria Irpef per l'anno 2020 a favore di uno dei soggetti beneficiari ammessi al riparto.

Il decreto, al **comma 5** dell'articolo 2, precisa infine che la scelta di destinazione del due per mille dell'Irpef **non è alternativa alle scelte di destinazione**:

- dell'**otto per mille** allo Stato oppure a un'istituzione religiosa;
- del **cinque per mille** per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- del **due per mille in favore di un partito politico**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 16 aprile 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero della cultura, dove è possibile scaricare un'apposita GUIDA clicca qui.](#)

18. NOMINE NELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Online la piattaforma per le registrazioni dei professionisti interessati

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l'avviso che apre i termini per la presentazione delle **candidature** dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Fino al prossimo **31 maggio 2021** sarà, infatti, possibile registrarsi sulla piattaforma online.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un **elenco**, aggiornato annualmente, sulla base delle disposizioni previste dalla direttiva firmata recentemente dal Ministro dello sviluppo economico.

I **nuovi criteri**, ispirati a principi di tempestività, efficacia e trasparenza delle procedure di selezione, mirano a garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.

La direttiva, che ha ottenuto il via libera della Corte dei Conti, prevede che dall'elenco una commissione composta da tre esperti, di cui un magistrato con funzione di coordinamento, selezionerà per ciascuna

nomina una terna da sottoporre al Ministro, applicando i criteri della **rotazione** e **dell'esperienza professionale** maturata in incarichi analoghi.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'iscrizione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

19. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - Quello che c'è da sapere - In arrivo anche il Green Pass europeo

Introdotta dall'**art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52**, si chiama ufficialmente "**certificazione verde**" ("*Green Pass*") che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo.

In teoria sarebbe già in vigore, ma dal punto di vista ufficiale, mancano ancora gli ultimi dettagli da definire in base alle indicazioni che arriveranno a breve dal Ministero della Salute.

A livello **italiano** permetterà di spostarsi **in entrata e in uscita dalle regioni in fascia arancione e rossa**, o anche per partecipare ad eventi quali feste di nozze, maxiconcerti e forse per l'ingresso in discoteca.

Il pass **non sarà un vero e proprio passaporto sanitario**, ma un **certificato digitale**.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo;
- b) **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2**.

Il certificato, **per ora solo cartaceo, da luglio** sarà a disposizione degli italiani in versione digitale su **'IO'**, la App della Pubblica Amministrazione già scaricata per poter usufruire del cashback e che nasce proprio per rendere fruibili tutti i servizi pubblici in modo semplice e immediato.

Il certificato digitale sarà disponibile anche attraverso l'**App Immuni**, e sarà sotto forma di **QR Code** su entrambe le App.

Sogei sta già predisponendo una piattaforma che gestirà il tutto su base nazionale.

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata, **su richiesta dell'interessato**, da strutture sanitarie di vario genere, come farmacie, medici di base, laboratori diagnostici, ASL, centri vaccinali.

Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

Per i guariti dal Covid la certificazione verde è rilasciata «in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta».

Il risultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico.

La **durata della certificazione verde** per i vaccinati **è stata portata da 6 mesi a 9 mesi** «a far data dal completamento del ciclo vaccinale». Non solo. È stato deciso di rilasciare la certificazione contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, «con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

La durata della certificazione verde in caso di guarigione resta di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione dal Covid.

In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

La certificazione verde serve per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa (anche se in questa fase l'Italia in realtà è tutta gialla), ma anche per visitare gli anziani nelle case di riposo (RSA).

Dal 15 giugno servirà anche per partecipare a feste e banchetti di nozze.

Possibile il ricorso a questo certificato per presenziare ad altri eventi, come i concerti con capienza maggiore di quella attualmente consentita (fino a un massimo di mille spettatori in impianti all'aperto e fino a 500 al chiuso), ma anche per andare in discoteca.

Il green pass europeo

Per viaggiare nei paesi europei i governi si stanno organizzando per imbastire un sistema che permetterà di muoversi mostrando un semplice QR Code. Il Certificato EU Covid-19, infatti, è un lasciapassare che dovrebbe essere disponibile entro giugno sia in versione digitale sia in versione fisica.

Gli avvertimenti del Garante Privacy - No a iniziative locali che violano la normativa privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento con il quale ha "avvertito" formalmente la Regione Campania in quanto il sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività per la fruizione dei servizi turistici, alberghieri, di wedding, trasporti e spettacoli viola la normativa sulla privacy.

LINK:

[Per consultare il testo dell'articolo 9 del D.L. n. 52/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento inviato alla Regione Campania clicca qui.](#)

20. EU DIGITAL COVID CERTIFICATE - CERTIFICATO VERDE EUROPEO - Raggiunta un'intesa tra le istituzioni europee - Torna la libertà di viaggiare

Dopo la "certificazione verde" nazionale, arriva anche il "digital green certificate" europeo, in versione digitale

Dopo giorni di trattative è stato, infatti, raggiunto l'accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio UE sui certificati digitali per i viaggi in vista dell'estate.

L'accordo ora dovrà passare comunque al vaglio del Parlamento europeo prima di entrare in vigore il primo luglio.

Si tratta di un importante passo verso il ripristino della libera circolazione dei cittadini nella massima sicurezza possibile.

Con un comunicato stampa della Commissione del 20 maggio 2021 è stato stabilito il nome definitivo del nuovo certificato, che si chiamerà **Eu Digital Covid Certificate**, cioè certificato digitale Covid dell'Unione europea, e non più "Green Digital Certificate".

Il certificato sarà disponibile – per la fine del mese di giugno 2021 - sia in formato digitale che cartaceo. Attesterà se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall'infezione.

Il regolamento sul Green pass Ue resterà in vigore per 12 mesi.

In base all'accordo, i Paesi Ue saranno tenuti ad accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le persone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall'EMA, l'Agenzia europea dei medicinali.

Ai singoli Stati resterà la possibilità di decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri farmaci utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'utilizzo di emergenza.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito della Commissione europea clicca qui.](#)

21. LIBRI E REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI INFORMATICI - Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è **esclusivamente telematica**.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta all'interpello n. 346 del 17 maggio 2021**, emanata in risposta ad un quesito posto da una società con il quale fa presente che le novità introdotte dall'art. 12-octies del D.L. n. 34/2019 - che hanno esteso a tutti libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell'obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA - non sono state accompagnate dall'adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento della predetta imposta.

Si deve anzitutto ricordare che, in linea generale, l'imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice civile e che tale obbligo è disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00,

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i «*repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile*».

Per quanto riguarda poi le **modalità di assolvimento dell'imposta di bollo** - precisa l'Agenzia delle Entrate - occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano **tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo** ovvero siano **tenuti in modalità informatica**.

Nel primo caso, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32,00 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n. 64 del 1° agosto 2002) è alternativamente assolta:

- mediante **pagamento ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- mediante **pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23** utilizzando il **codice tributo 458T** denominato "*Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72'*" (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001).

Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono **tenuti in modalità informatica**, occorre far riferimento al **decreto ministeriale 17 giugno 2014**, recante «*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto*», il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «*L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica*».

In relazione a tale disposizione, c'è da osservare che per "**documenti informatici fiscalmente rilevanti**", ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al citato decreto.

L'imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a **dire mediante modello di pagamento F24**, con il **codice tributo "2501"** denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari-articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*", (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Il comma 2 dello stesso articolo 6 prevede, inoltre, che «*Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene **in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio***».

Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo articolo dispone che «*L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse*».

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 346/2021 clicca qui.](#)

22. DOCUMENTI INFORMATICI - Prorogata la data di entrata in vigore delle Linee Guida

Prorogato al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatoria l'adozione delle Linee Guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Con la **determinazione n. 371 del 18 maggio 2021**, l'Agenzia per l'Italia digitale ha così posticipato la scadenza originariamente stabilita al 7 giugno 2021.

A seguito di numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e amministrazioni, per quanto attiene in particolare, AgID ha introdotto alcuni importanti cambiamenti nell'ottica della semplificazione, ai fini della gestione e individuazione dei metadati che devono accompagnare i documenti informatici fin dalla loro formazione **aggiornando gli Allegati 5 (Metadati)**

e **6** (*Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati*) e ha, inoltre, provveduto alla correzione di alcuni refusi nel testo delle Linee guida.

LINK:

[Per consultare il testo dei nuovi documenti clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della determinazione n. 371/2021 clicca qui.](#)

23. STP - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - Triennio da record per avvocati e commercialisti

Nell'ultimo triennio il numero delle **Società tra professionisti (STP)** - modello di società previsto dall'art. 10 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) - è **quasi raddoppiato**.

È quanto emerge dalla **rilevazione Infocamere-Unioncamere** basata sui dati del Registro imprese.

Dati che dimostrano, per l'appunto, la crescita dell'**interesse dei professionisti per le aggregazioni**, e in particolare per quanto riguarda le **attività legali e contabili**, ma anche in ambito sanitario e degli studi di architettura e ingegneria.

Sempre più professionisti scelgono le STP. Sempre più STP si costituiscono in Srl.

Secondo i dati elaborati da Infocamere, sono 3.051 le STP che come **natura giuridica** hanno scelto la **società a responsabilità limitata**: un numero che è triplicato rispetto al 2017, raggiungendo il 74% di tutte le aggregazioni.

A molta distanza troviamo le SAS (369), le SNC (277) e la forma della società di avvocati (167).

Secondo le informazioni, aggiornate a marzo 2021, le **STP** sono passate da maggio 2018 a marzo 2021 **da 2.322 a 4.129**, con un **aumento di quasi l'80%**, che sale ad oltre il 140% se consideriamo le 1.718 STP registrate a luglio 2017.

Ovviamente si tratta di numeri ancora ridotti, in rapporto al numero di professionisti attivi in Italia nelle diverse categorie, ossia oltre 1,4 milioni, stando all'ultimo rapporto di Confprofessioni.

Tuttavia, questi numeri confermano il trend, sempre più evidente negli ultimi anni nelle diverse categorie individuate dai codici ATECO, di una preferenza verso forme di aggregazione, nonostante i diversi vincoli fiscali e societari che ancora pesano sulle STP.

A far crescere più nettamente il **numero di STP** sono le **società che operano nei settori legali e della contabilità** e quindi costituite perlopiù da **avvocati e commercialisti**. Da sole queste società, con le **2.054 unità attive nel 2021** (in crescita del 74,5% rispetto al 2018), rappresentano la metà delle società tra professionisti attive in Italia.

A seguire:

- professionisti dell'**assistenza sanitaria** (835),
- studi di **architettura e ingegneria** (537),
- **altre attività professionali scientifiche e tecniche** (agronomi, agrotecnici, periti industriali, interpreti, ecc.) (120),
- attività dei **servizi di informazione e altri servizi informativi** (119),
- **imprese non classificate** (235).

La **maggioranza delle Società tra professionisti è in Nord Italia (55%)**, mentre le restanti sono distribuite in maniera omogenea tra Centro e Sud.

Lombardia (803), **Lazio** (476) e **Veneto** (467) sono le Regioni con i **numeri più alti di Società tra professionisti**. Le STP superano le 300 unità solo in Emilia-Romagna (315) e Piemonte (308).

Un **dato interessante** riguarda poi le **Società tra avvocati (STA)**: il Lazio detiene la maggioranza (27) rispetto alla Lombardia (23).

24. LEGISLAZIONE EMERGENZA COVID-19 - Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale - Un nuovo studio del CNN

Lo Studio n. 88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato "**La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19**" di Alessandra Paolini (*Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 23 aprile 2021 e dal CNN il 30 aprile 2021*), analizza l'**art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178**, che sospende l'operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di

società di capitali, sia della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c., modificando però, rispetto alla previgente stesura, i presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate. Nello studio si analizza sia il rapporto che intercorre tra i commi della nuova disposizione, sia la nozione di "perdite emerse" nell'esercizio di riferimento, ritenendo che essa vada ricavata tenendo conto di tutte le perdite rilevate in bilancio, comprese dunque quelle portate a nuovo da esercizi precedenti (qualora ciò sia avvenuto legittimamente), al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle.

Il legislatore, in definitiva, **introduce una disciplina di maggior favore per le imprese**, concedendo - alle società che decidano di avvalersi di tale possibilità, alla luce della ponderazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria - un maggiore lasso temporale per procedere agli adempimenti dovuti in caso di perdita rilevante del capitale, ma non incide in via generale sul sistema del capitale sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 88-2021/I clicca qui.](#)

25. ATTI CONSOLARI PROVENIENTI DALL'ESTERO - Un nuovo studio del CNN che affronta i problemi pratici più ricorrenti

Lo **Studio n. 7-2021/A** del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato "**Domande frequenti in tema di atti consolari e atti provenienti dall'estero**" di Eleonora Bazzo e Elisa Puglielli (*approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali in data 31 gennaio 2021*) fornisce un valido supporto per orientarsi sul tema degli atti "stranieri".

Lo studio, di taglio pratico e impostato come lista di FAQ, si pone l'obiettivo di affrontare i principali e più ricorrenti problemi pratici che si possono incontrare nell'utilizzazione degli atti consolari e di quelli provenienti dall'estero nel nostro ordinamento, nonché in merito all'applicabilità o meno degli art. 54 e 55 della Legge notarile, alle scritture private autenticate e agli allegati.

Gli argomenti trattati riguardano:

- **l'individuazione delle competenze delle autorità consolari e dei notai esteri;**
- le **principali formalità richieste per l'utilizzo degli atti sia consolari**, sia provenienti dall'estero nel nostro ordinamento, come il deposito, l'allegazione e l'eventuale necessità di integrazione degli stessi;
- **i criteri da seguire nell'effettuare il controllo di legalità da parte del notaio italiano** su un atto proveniente dall'estero, tenuto conto dell'orientamento espresso da una recente pronuncia di Cassazione;
- **i requisiti formali delle scritture private autenticate** redatte in lingua straniera o in doppia lingua, o in lingua italiana con annessa traduzione in lingua straniera;
- **analisi, dal punto di vista formale, delle norme che disciplinano la traduzione degli allegati in lingua straniera agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate italiane.**

Viene ribadita la necessità in linea generale che un documento proveniente dall'estero **sia munito di formula di legalizzazione o di Apostille** e vengono indicati i Paesi per i quali sulla base di specifiche Convenzioni è soppressa ogni forma di legalizzazione o di Apostille.

Viene definito anche **l'ambito applicativo del Regolamento (UE) 2016/1191**, che promuove la libera circolazione di cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 7-2021/A clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2016/1191 clicca qui.](#)

26. MOBILITY MANAGER - Definita la figura specializzata nella promozione della mobilità sostenibile

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021, il **decreto 12 maggio 2021** del Ministro della transizione ecologica con il quale vengono fissate le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 229, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), relative alla figura del "Mobility manager".

Entra così in azienda la **nuova figura specializzata** nel governo della domanda di mobilità e nella **promozione della mobilità sostenibile** nell'ambito degli **spostamenti casa-lavoro del personale dipendente**.

Il fine è di consentire la **riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale** derivante dal **traffico veicolare privato** nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

In particolare, il decreto definisce:

- il "**mobility manager aziendale**", ossia la figura specializzata nella promozione della mobilità sostenibile, che grazie al suo lavoro può contribuire a ridurre il traffico nelle aree urbane e metropolitane;
- il "**mobility manager d'area**", ossia la figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
- il **piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)**, ossia lo strumento di pianificazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Le imprese e le Pubbliche Amministrazioni con singole unità locali **con più di 100 dipendenti** situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, un **PSCL del proprio personale dipendente**.

Un Mobility Manager ha, dunque, come obiettivo principale la **creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)**, uno strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l'analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.

Il piano è finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti e deve definire:

- le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso **forme di mobilità sostenibile alternative** all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato;
- i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i **vantaggi** sia per i **dipendenti coinvolti**, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'**impresa** o la **pubblica amministrazione** che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Per l'adozione del piano le imprese e le pubbliche amministrazioni devono nominare appunto il mobility manager aziendale, con funzioni di **supporto professionale** continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero della transizione ecologica clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla certificazione professionale della figura del Mobility Manager clicca qui.](#)

27. EUROPA CREATIVA - Dall'Europa misure di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 189 del 28 maggio 2021, il **Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021** che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.

Al fine di promuovere lo spazio comune di diversità culturale per i popoli europei, è importante **promuovere la circolazione transnazionale di opere, collezioni e prodotti artistici e culturali**, incoraggiando così il dialogo e gli scambi culturali, e la mobilità transnazionale degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

La salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale facilitano la libera partecipazione alla vita culturale, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il patrimonio culturale svolge quindi un ruolo importante nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

Sono questi i principi su cui la **Commissione Europea** ha avviato **nuove azioni a sostegno dei settori culturali e creativi in Europa e nel mondo**, adottando il **programma Europa creativa 2021-2027**.

In particolare l'Europa ha previsto nel 2021, uno stanziamento pari a circa 300 milioni di euro per aiutare professionisti e artisti di tutti i settori culturali a collaborare a livello interdisciplinare e transfrontaliero al fine di ottenere maggiori opportunità e raggiungere nuovo pubblico.

Europa creativa impegna i settori culturali a diventare più digitali e più inclusivi richiedendo che, tutte le azioni e i progetti finanziati, rispettino la parità di genere e gli impegni ambientali dell'UE.

Il programma Europa Creativa 2021-2027 intende promuovere la diversità culturale, linguistica e il patrimonio culturale europei, rafforzando la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.

Gli **obiettivi generali del programma** sono i seguenti:

- a) salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei;
- b) rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.

Gli **obiettivi specifici del programma** sono i seguenti:

- a) valorizzare la cooperazione artistica e culturale a livello europeo al fine di sostenere la creazione di opere europee e irrobustire la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali e creativi europei nonché l'innovazione e la mobilità in tali settori;
- b) promuovere la competitività, la scalabilità, la cooperazione, l'innovazione e la sostenibilità, anche attraverso la mobilità, nel settore audiovisivo europeo;
- c) promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma e promuovere un ambiente mediatico e un'alfabetizzazione mediatica diversificate, indipendenti e pluralistiche, favorendo in tal modo la libertà di espressione artistica, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale.

Il programma comprende le seguenti **sezioni**:

- a) la **sezione Cultura**, che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;
- b) la **sezione MEDIA**, che riguarda il settore audiovisivo;
- c) la **sezione Transettoriale**, che riguarda le azioni in tutti i settori culturali e creativi.

Per il 2021-2027, il budget previsto per l'intero programma Europa Creativa sarà di **2,4 miliardi di euro**, con un aumento dell'80% rispetto al periodo precedente (2014-2020), di cui 1,4 miliardi di euro saranno destinati al suo sottoprogramma MEDIA.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2021/818 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

28. INFORMAZIONI COMMERCIALI - Il Garante Privacy ha adottato la versione definitiva del Codice di condotta per il trattamento dei dati personali

Con un comunicato stampa del 17 maggio scorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto che con **provvedimento del 29 aprile 2021** è stata approvata la versione definitiva del "**Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini delle informazioni commerciali**", elaborato dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).

Il documento attribuisce all'**Organismo di monitoraggio (OdM)** il compito di verificare l'osservanza del suddetto Codice da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami.

Tale organismo, esterno all'ANCIC, è formato da cinque componenti, **con incarico quinquennale non rinnovabile**.

Il loro **compito** consiste in:

- **garantire** un adeguato livello di competenza e un'approfondita conoscenza in materia di informazioni commerciali e di protezione dei dati
- **assicurare** la massima imparzialità ed indipendenza
- **evitare** ogni situazione di conflitto di interessi.

Grazie a tale Codice, le **società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale** di imprenditori e manager potranno trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso, ma, al contempo, dovranno **garantire maggiori tutele agli interessati**, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy.

Tra le definizioni riportate all'articolo 2, ricaviamo che per "**informazione commerciale**" deve intendersi *"il dato, anche valutativo, relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, aziendali, industriali, organizzativi, produttivi, imprenditoriali e professionali di una persona fisica"*.

Mentre per "**attività di informazione commerciale**" è da intendere *"l'attività consistente nella fornitura di servizi di informazione commerciale, inclusi servizi informativi e/o valutativi che, anche tramite l'ausilio di processi automatizzati, comportano la ricerca, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'analisi, l'elaborazione, anche mediante stime e giudizi, oltre che la comunicazione, di informazioni commerciali"*.

La **finalità delle informazioni commerciali** è quella di *"fornire informazioni ai committenti per verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, nonché sulla loro solidità, solvibilità ed affidabilità, in relazione a legittime esigenze connesse, in via esemplificativa e non esaustiva, all'analisi e alla definizione delle strategie e politiche di business, all'individuazione di soggetti per l'avvio di nuovi rapporti commerciali, all'instaurazione e gestione di rapporti, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi agli interessati e alle relative modalità e condizioni di pagamento, all'adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti, anche in sede giudiziaria"*.

Il nuovo testo acquisterà efficacia a decorrere dal 27 maggio 2021 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera, avvenuta il 26 maggio 2021).

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con allegato il testo del codice di condotta clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con allegato il testo del codice di condotta, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021 clicca qui.](#)

29. CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI - La Cassazione limita la richiesta di tali certificazioni da parte del datore di lavoro

Sovente accade che, in fase di assunzione di un dipendente, l'azienda chieda il **Casellario giudiziale**, e il certificato dei carichi pendenti per varare l'assunzione del dipendente, soprattutto se l'azienda è certificata ISO 37001 (in tema di anticorruzione).

Ci si chiede, però, fino a che punto sia legittima tale richiesta e se sia consentita dal **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** in materia di protezione dei dati personali.

Un punto fermo è stato posto dalla **Cassazione Civile**, la quale, con la **sentenza n. 19012/2018** ha rigettato il ricorso di Poste Italiane, la quale affermava che la richiesta di Certificato penale, che comprende anche il certificato di carichi pendenti, è una richiesta fondamentale per l'assunzione dei dipendenti in relazione all'attività svolta da Poste Italiane, in quanto secondo quanto disposto dal D.M. n. 75/2000, il titolare deve poter accedere ai dati giudiziari in quanto può non assumere personale che risulti condannato con una pena superiore a sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione.

La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che la richiesta contrasta con l'art. 8 della legge n. 300/1970 (**Statuto dei lavoratori**), il quale afferma che: *"È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore."*

L'autore dell'articolo giunge così alla seguente **conclusione**: anche in presenza di un consenso da parte dell'interessato, i dati relativi a condanne penali non possono essere trattati dal datore di lavoro, in

quanto non costituisce una base giuridica legittima e potrebbe creare un pregiudizio ai dipendenti, nello svolgimento del rapporto di lavoro (WP 29 2/2017).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dal sito Altalex clicca qui.](#)

30. RPD IN AMBITO PUBBLICO - Dal Garante Privacy le linee di indirizzo sulla sua funzione - Aggiornate le FAQ sul RPD in ambito privato

Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati nella Pubblica Amministrazione? Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere? Quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi? Come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti?

1) A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la protezione dei dati personali, con **provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021**, ha adottato un **"Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico."**¹

L'esigenza di fornire chiarimenti - si legge nel comunicato stampa del 24 maggio 2021 - si è resa necessaria perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Ue, si registrano ancora **diverse incertezze** che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico.

Il RPD costituisce un riferimento essenziale per **garantire un corretto approccio al trattamento dei dati**, soprattutto ora che le Pubbliche Amministrazioni sono sempre più sollecitate dalla sfida della "trasformazione digitale".

Un RPD esperto e competente, in grado di svolgere i propri compiti con autonomia di giudizio e indipendenza, rappresenta infatti, anche nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, una risorsa fondamentale per le amministrazioni e un valido punto di contatto per l'Autorità.

Il documento di indirizzo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è stato inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione.

2) Ricordiamo, infine, che, oltre al documento rivolto alla P.A., il Garante è intervenuto aggiornando le **FAQ riguardanti il settore privato**. Anche in questo ambito il RPD, pur presentando sensibili differenze rispetto al mondo delle pubbliche amministrazioni, svolge un ruolo fondamentale. Si tratta infatti di una figura chiamata ad assolvere **funzioni di supporto, di controllo, consultive e formative**, che deve essere adeguatamente coinvolta in tutte le attività che riguardano la protezione dei dati in azienda.

LINK:

[Per consultare il testo del documento del Garante Privacy sul RPD in ambito pubblico clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ aggiornate sul RPD in ambito privato clicca qui.](#)

31. AGCM - Sanzionata Google per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una **sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91)** alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Attraverso il sistema operativo Android e l'*app store* Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di *app* agli utenti finali.

Secondo quanto accertato dall'Autorità, Google non ha consentito l'interoperabilità dell'*app* JuicePass con Android Auto, una specifica funzionalità di Android che permette di utilizzare le *app* quando l'utente è alla guida nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di riduzione della distrazione.

JuicePass consente un'ampia gamma di servizi funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici, che vanno dalla ricerca di una colonnina di ricarica alla gestione della sessione ricarica passando per la prenotazione di

¹ Tale documento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 4 giugno 2021.

una colonnina; quest'ultima funzione garantisce l'effettiva disponibilità dell'infrastruttura una volta che l'utente l'abbia raggiunta.

L'Autorità ha imposto a Google di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X che consente di usufruire di servizi connessi alla ricarica di veicoli elettrici.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

32. AGCM - Sanzionate tre compagnie aeree per il mancato rimborso dei voli cancellati causa COVID-19

L'Antitrust ha **sanzionato ben tre compagnie aeree** (Ryanair, EasyJet e Volotea) a causa di pratiche commerciali scorrette consistenti in numerose cancellazioni di voli programmati, con la scusa dell'emergenza sanitaria di COVID-19.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a **Ryanair** per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020.

Nei giorni scorsi l'Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche **easyJet** per 2,8 milioni di euro e **Volotea** per 1,4 milioni di euro.

Secondo l'Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una **condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale** quando - terminate le limitazioni agli spostamenti - hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell'emergenza sanitaria e continuando a rilasciare *voucher* senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

Inoltre, sono state fornite **informazioni ingannevoli e omissive** ai consumatori sui loro diritti ed è stato ostacolato e ritardato il riconoscimento del rimborso monetario, attraverso modalità e procedure per indurre - e in alcuni casi anche costringere - il consumatore a scegliere e/o ad accettare il *voucher* invece del rimborso.

Infine, per quanto riguarda Ryanair, è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione - sempre a partire da giugno - e incentrata sulla possibilità di cambiare il volo gratis (attraverso il *claim* "Nessuna penale per il cambio" o simili) laddove, invece, la società applicava per il nuovo volo scelto dal consumatore tariffe più alte di quelle che venivano contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione e prevedeva comunque la penale se il cambio volo avveniva nei 7 giorni precedenti la partenza

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei relativi provvedimenti clicca qui.](#)

33. CASHBACK - Lotta ai pagamenti fittizi - Le transazioni anomale verranno cancellate - Aumentano i premi settimanali

Prima della conclusione del programma Cashback e dell'attivazione dei rimborsi, sono stati **avviati dei controlli per monitorare le cosiddette "transazioni anomale"**, ossia transazioni ricorrenti di importo irrisorio, realizzate in numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno, con l'obiettivo di aggiudicarsi i maxi premi che verranno assegnati a luglio.

Il premio da 1.500 euro sarà riservato ai primi 100 mila cittadini che hanno effettuato il maggior numero di transazioni con moneta elettronica o app per i pagamenti nel primo semestre del 2021.

Già in questi giorni, il cittadino "furbetto" si è visto recapitare direttamente sul proprio smartphone un **messaggio del Ministero dell'economia e delle finanze** sull'avvio di una verifica delle "transazioni anomale" riscontrate.

Il testo del messaggio dice chiaramente che **le transazioni ricorrenti di importo irrisorio, effettuate in numero elevato presso lo stesso esercente non possono essere considerate valide** per raggiungere i rimborsi e, pertanto, verranno stornate dal sistema.

Viene, però, concesso al cittadino destinatario del messaggio il **diritto di replica**. Entro sette giorni dalla ricezione del messaggio si può spiegare attraverso un modulo online l'oggetto effettivo della spesa a cui corrisponde ogni transazione stornata.

Se le spiegazioni fornite saranno ritenute legittime, le transazioni stornate saranno nuovamente considerate valide per il Cashback.

Sul fronte lotteria degli scontrini, invece, **i premi settimanali al debutto dal 10 giugno diventano 80** (40 per acquirenti e altrettanti per gli esercenti) articolati su due fasce.

Alle estrazioni già previste di 15 premi da 25 mila euro per i consumatori e da 5 mila per i rivenditori, si aggiungono 25 premi da 10 mila euro per gli acquirenti e da 2 mila per gli esercenti.

Ma non solo, nel nuovo limite di 11,1 milioni di risorse aggiuntive recuperati tra le pieghe del bilancio pubblico, 5 maxi-premi di 150 mila euro per gli acquirenti e 30mila per gli esercenti che saranno assegnati in ognuna delle due estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) ZFU - SISMA CENTRO ITALIA - DAL 20 MAGGIO AL VIA LE DOMANDE PER L'AGEVOLAZIONE

Dal 20 maggio al 16 giugno 2021 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella **Zona Franca Urbana**, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere esenzioni fiscali e contributive.

Le risorse disponibili sono pari a circa 90 milioni di euro.

Con un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico è stata inoltre estesa la possibilità di accesso all'agevolazione anche ai soggetti che avevano avviato una attività imprenditoriale successivamente al 18 luglio 2019, data in cui era stato chiuso il precedente bando sulla ZFU Sisma Centro Italia.

Con la **circolare direttoriale 12 maggio 2021, n. 162876** sono state, infatti, apportate modificazioni e integrazioni alla circolare n. 100050 del 29 marzo 2021, finalizzate ad estendere le agevolazioni anche alle nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 18 luglio 2019.

Il Ministero fa sapere che per la misura fiscale **è già prevista una riedizione del bando nel 2022.**

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della nuova circolare clicca qui.](#)

2) STA PER ARRIVARE IL NUOVO DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 - TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Sta per cambiare lo standard delle trasmissioni tv e solo gli apparecchi compatibili continueranno a funzionare. Presto sarà infatti operativa la nuova piattaforma del digitale terrestre di ultima generazione che permetterà una migliore qualità del segnale e programmi in alta definizione.

Il **DVB-T2** (*Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial*) è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB.

In Italia il cambio di tecnologia avverrà in **due step**:

- il primo a **settembre 2021**
- e il secondo a **giugno 2022.**

Da tali date non sarà più possibile la ricezione delle trasmissioni televisive se non con apparecchi di nuova generazione, oppure, se acquistati prima del 2017, resi idonei alla ricezione da apposito decoder.

In particolare, poiché l'obbligo per i negozianti di vendere apparati compatibili con il nuovo DVB-T2 è entrato in vigore **a partire da gennaio 2017**, tutti i televisori che sono stati acquistati da tale data in poi sono compatibili con il cambiamento introdotto dal primo step tecnologico (passaggio dalla codifica MPEG-2 alla codifica MPEG-4) e sono quindi adatti alla ricezione dei canali che **dal 1° settembre 2021** verranno trasmessi solamente in HD.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) AGENZIA DELLE ENTRATE - DETTATE LE LINEE GUIDA SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Dopo l'emanazione del **decreto-legge n. 41/2021**, riguardo all'attività di contrasto all'evasione, è stato pubblicato il **provvedimento dell'Agenzia n. 88314 del 6 aprile 2021**, contenete le linee guida per gli Uffici per la ripresa della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta), per i quali era stabilita, a conclusione dell'attività istruttoria svolta dalle strutture

operative, la notifica nel 2021 (ai sensi del comma 1 dell'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177).

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 4/E del 7 maggio 2021**, fornisce gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti.

La circolare si articola in tre sezioni, dedicate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione, alla consulenza e ai servizi, nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 4/E/2021 clicca qui.](#)

4) INCENTIVI PER NUOVE IMPRESE COSTITUITE DA GIOVANI O DONNE

Al via **dal 19 maggio 2021** la presentazione delle domande a sostegno di **giovani** e **donne** che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso **agevolazioni** con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto

L'agevolazione potrà essere richiesta da **nuove imprese** in corso di costituzione o **micro e piccole imprese**, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, composte in prevalenza o totalmente da **giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età**, i cui programmi di **investimento** riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.

Le agevolazioni saranno concesse sotto la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

La domanda dovrà essere inviata attraverso la **piattaforma informatica di INVITALIA**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

5) INAIL E CONSULENTI DEL LAVORO INSIEME PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Con un comunicato stampa pubblicato il 20 maggio 2021 è stata resa nota la nuova collaborazione tra **INAIL** e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei **Consulenti del Lavoro** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il protocollo, siglato dal Presidente INAIL, Franco Bettoni, e dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, in occasione del Forum annuale della sicurezza sul lavoro, organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, impegna le parti nello sviluppo di attività formative e informative per **favorire la diffusione della salute e sicurezza dei lavoratori** e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dei Consulenti del lavoro clicca qui.](#)

6) LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI - LA CONFERENZA DELLE REGIONI AGGIORNA IL TESTO

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 20 maggio 2021 ha aggiornato Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Il documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute affinché le linee guida possano essere adottate con ordinanza in attuazione dell'articolo 12 del Decreto-legge 65/2021.

In particolare gli aggiornamenti, rispetto al precedente documento del 28 aprile, riguardano: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione.

LINK:

[Per consultare il testo delle nuove Linee Guida clicca qui.](#)

7) PIANO ESTATE PER LA CULTURA - VENTI MILIONI PER CINEMA, TEATRO E SPETTACOLO ALL'APERTO

"Venti milioni di euro per sostenere i cinema e gli spettacoli all'aperto nella stagione estiva".

Lo ha reso noto, con un comunicato del 19 maggio scorso, il Ministro della Cultura, **Dario Franceschini**, che ha firmato un decreto (in corso di registrazione), che destina fondi alla Cultura per l'Estate 2021.

I fondi sono suddivisi nel seguente modo:

- in primo luogo 10 milioni di euro del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo al sostegno della programmazione di spettacoli cinematografici all'aperto
- e poi 10 milioni di euro al sostegno e alla organizzazione degli spettacoli dal vivo all'aperto svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021 nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Pertanto potranno presentare domanda di contributo:

- sia i gestori di **sale cinematografiche all'aperto con almeno 40 posti a sedere che programmino un minimo di 40 proiezioni in tale periodo**
- così come gli organizzatori di **spettacoli di teatro, musica, danza e circo che realizzino un minimo di 15 rappresentazioni nel medesimo periodo.**

Infine, le risorse verranno ripartite in parti uguali tra i beneficiari, entro il limite di 10.000 euro ciascuno.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero della Cultura clicca qui.](#)

8) SMART MONEY - 9,5 MILIONI DI EURO PER LE START-UP INNOVATIVE

Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che a partire dal **24 giugno** 2021 le startup innovative potranno richiedere l'**incentivo Smart Money** che prevede un contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo **sviluppo di imprese innovative.**

Il Ministero mette a disposizione della misura **9,5 milioni di euro** per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle **startup** innovative.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) OPERATIVO IL FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE

Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che a partire dal **30 giugno** le imprese del settore dell'intrattenimento digitale, con sede operativa sul territorio nazionale, potranno **richiedere contributi** a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi destinati alla commercializzazione.

E' quanto prevede il decreto direttoriale 21 maggio 2021, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale.

Per sostenere la produzione italiana di prodotti di intrattenimento digitale è, infatti, disponibile presso il Ministero un fondo dedicato, "**First Playable Fund**", con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

10) AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL NUOVO CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - CONTRIBUTI ENTRO IL 12 GIUGNO

Il Ministero dello sviluppo economico ha indetto una procedura di consultazione pubblica riguardante lo **schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018** che istituisce il **Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.**

La consultazione, finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sugli obiettivi della direttiva individuati all'interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa è rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

I contributi e le comunicazioni in risposta ai quesiti posti in consultazione, preferibilmente da sintetizzare in massimo 25 pagine, dovranno essere inviati **entro e non oltre il termine di chiusura della consultazione del 12 giugno 2021** all'indirizzo PEC: dqscerp.div02@pec.mise.gov.it ed anticipati via mail all'indirizzo: donatella.proto@mise.gov.it.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al testo della consultazione pubblica clicca qui.](#)

11) BANDA ULTRALARGA - LA STRATEGIA ITALIANA

E' stata approvata dal Comitato interministeriale della transizione digitale la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society".

L'obiettivo è quello di accelerare la transizione digitale del nostro Paese, secondo le indicazioni della Commissione europea.

Sono 7 gli interventi che compongono la Strategia italiana:

- **Piano aree bianche** (entro il 2023)
- **Piano voucher** (cronoprogramma da definire)
- **Piano Italia a 1 Giga** (entro il 2026)

- **Piano Italia 5G** (entro il 2026)
- **Piano Scuole connesse** (entro il 2025)
- **Piano Sanità connessa** (entro il 2025)
- **Piano Isole Minori** (entro il 2023).

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano **destina 6,7 miliardi di euro** per i progetti che costituiscono la Strategia per la Banda Ultralarga.

Si tratta di risorse che si aggiungono agli investimenti già avviati per realizzare la transizione digitale in favore di cittadini e imprese.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

12) LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

In data 28 maggio 2021, sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata pubblicata la versione aggiornata, dopo il confronto con il CTS, delle **"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"**.

Le presenti Linee Guida tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

13) LA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

Con **nota ministeriale del 28 maggio 2021, n. 7180**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che, pur in assenza di specifica previsione da parte del Codice del Terzo Settore (CTS), sussiste tuttora la necessità di **vidimazione dei registri dei volontari** secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell'articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991.

Tale decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice e, pertanto, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell'iter di formazione, il registro in questione - obbligatorio per tutti gli ETS che si avvalgono di volontari in via non occasionale (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017) - prima dell'uso, va numerato progressivamente e bollato su ogni pagina, con all'ultima pagina apposta la dichiarazione da parte dell'autorità che ha proceduto alla bollatura attestante il numero complessivo delle pagine.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... ENTRO IL PROSSIMO 16 GIUGNO DOVRA' ESSERE INVIATO IL MUD 2021 ! Ecco in breve i vari adempimenti.

A causa della sua tardiva pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con il quale dovranno essere dichiarati, in via telematica o tramite la PEC, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2020, è **slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (**MUD 2021**) è contenuto nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020. Se da un lato non si registrano modifiche relative alla sua struttura - il MUD continua ad essere **articolato in 6 comunicazioni** - si riscontrano invece alcune **novità nelle informazioni da trasmettere** e nelle **modalità di invio delle comunicazioni**.

Continuano, invece, ad essere applicabili le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.

Struttura

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da utilizzare per il 2021 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 - in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 70/1994 - è articolato in **6 comunicazioni** che devono essere presentate alle Camere di Commercio da parte dei soggetti tenuti all'adempimento:

1. *Comunicazione rifiuti;*
2. *Comunicazione veicoli fuori uso;*
3. *Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;*
4. *Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);*
5. *Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;*
6. *Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).*

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell'art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto rifiuti per commercianti** e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- **imprese** ed enti che effettuano operazioni di **recupero e smaltimento rifiuti**;
- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**;
- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

Soggetti esonerati

Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:

- le **imprese agricole** di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo **non superiore a 8.000 euro**;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le **imprese** e gli enti produttori iniziali che **non hanno più di 10 dipendenti**;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (**barbiere e parrucchiere**), 96.02.02 (**istituti di bellezza**) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Principali novità del MUD 2021

Le Camere di Commercio, tramite il sito web **Ecocamere**, hanno posto in evidenza le principali novità del modello di quest'anno, volte a dare attuazione a **normativa europea** più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull'**economia circolare**, tra tutti, il D.Lgs. n. 116/2020.

Riepilogando:

- gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella **scheda SA-AUT**, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3 dell'art. 184-ter (End-of-Waste "*caso per caso*");
- nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall'attività di recupero, con l'aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
- la scheda "**CG-costi di gestione**" della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
- sono state **modificate le categorie** della **comunicazione RAEE** per adeguarle all'entrata in vigore dell'Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE "aperto" a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall'allegato III al D.Lgs. 49/2014;
- sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l'informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

Comunicazioni da presentare tramite il sito "MUDTelematico"

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate **esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it**:

- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per poter effettuare l'**invio telematico**, i dichiaranti devono essere in possesso di un **dispositivo di firma digitale** valido al momento dell'operazione.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa Camera di Commercio competente territorialmente, sia appartenenti a un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le **associazioni di categoria** e gli **studi di consulenza** possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti **apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica**, sulla base di **espressa delega scritta** dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire in via telematica è necessario:

- essere **registrati** al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una **firma digitale**, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Accesso al portale MUD Semplificato

La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it" - è riservata ai **soggetti che producono**, nella propria unità locale, **non più di 7 rifiuti** per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all'estero.

I soggetti che si **registrano per la prima volta** al portale MUD Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (**CNS**) oppure il sistema pubblico di identità digitale (**SPID**): CNS o SPID potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria ammontano a **10,00 euro** per dichiarazione per l'invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con **carta di credito, PagoPA** o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

I diritti di segreteria sono invece pari a **15,00 euro** per l'invio tramite posta elettronica certificata (**PEC**) mentre i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono esenti.

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire *esclusivamente con il circuito PagoPa*.

Sanzioni

Nessuna novità per le sanzioni.

Per la **comunicazione rifiuti**, secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):

- la sanzione sarà più lieve (tra i 26,00 e i 160,00 euro) qualora vi sia un **ritardo della presentazione del MUD**, dopo il 16 giugno 2021 ma comunque **nei 60 giorni successivi alla scadenza**;
- la sanzione sale (da 2.600,00 a 15.500,00 euro) in caso di **presentazione successiva ai 60 giorni** dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;

Sanzioni ancora più pesanti per i soggetti obbligati alla **comunicazione veicoli fuori uso**: per **mancata, incompleta o inesatta presentazione** della comunicazione, la sanzione è compresa tra i 3.000,00 e i 18.000,00 euro (art. 13, comma 7, D.Lgs n. 209/2003).

Con riferimento alla **comunicazione produttori AEE**, si prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000,00 e i 20.000,00 euro (D.Lgs. n. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di omessa presentazione.

LINK:

[Per accedere al portale Ecocamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDTelematico per l'invio delle comunicazioni in via telematica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDComuni per la compilazione e l'invio della Comunicazione rifiuti urbani clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDSemplificato per l'invio della Comunicazione semplificata clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 13 al 31 Maggio 2021)**

1) Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65: Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 65/2021 clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 maggio 2021: Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), approvato con delibera n. 4 del 28 aprile 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 21 maggio 2021, n. 69: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 – Supplemento Ordinario n. 21).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 41/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

4) Legge 21 maggio 2021, n. 71: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 42/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2021 clicca qui.](#)

6) Ministero della transizione ecologica - Decreto 12 maggio 2021: Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 16 aprile 2021: Destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2021, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 29 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

9) Legge 28 maggio 2021, n. 76: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 44/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 13 al 31 Maggio 2021)**

1) Raccomandazione (UE) 2021/801 della Commissione del 18 maggio 2021 sul trattamento fiscale delle perdite durante la crisi della COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 179 del 20 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 189 del 28 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2011. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 189 del 28 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Rifusione). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 189 del 28 maggio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)